

VI



Modulo M/3
REGIONE DELL'UMBRIA
 Direzione Sanità e Servizi Sociali
 013113 II 29 OTT. 2002
 Cat. 202 Fasc. 0

REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ATTO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO AL PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE E UNIVERSITA' PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17/10/2002 n. 1409

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore	X	
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore		X
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : ROSI MAURIZIO

Direttore: DE SALVO DOMENICO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

**ATTO AMMINISTRATIVO
ESECUTIVO II 22 OTT. 2002**



IL DIRIGENTE

Santo

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Direttore regionale sanità e servizi sociali;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal Dirigente di Servizio, ai sensi dell'art. 21 c.3 e 4 del Regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal Direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,


DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di approvare l'atto integrativo e modificativo al Protocollo d'Intesa tra la Regione dell'Umbria e l'Università degli Studi di Perugia per la realizzazione dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, predisposto dal gruppo di lavoro Regione e Università, che si allega alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare mandato all'Assessore alla Sanità della Regione dell'Umbria di sottoscrivere il sopra citato atto integrativo con l'Università, come nella proposta allegata;
- 4) di disporre che il presente atto integrativo e modificativo al Protocollo d'Intesa venga acquisito alla raccolta degli atti dell'Ufficiale Rogante della Regione dell'Umbria;
- 5) di dare mandato al Servizio IV della Direzione regionale sanità e servizi sociali di compiere tutti gli adempimenti di competenza, compresa la trasmissione del presente provvedimento alle Aziende Sanitarie della Regione dell'Umbria al fine della pratica attuazione del presente atto integrativo.

IL DIRETTORE:



IL PRESIDENTE:



IL RELATORE:



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:





DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Approvazione dell'atto integrativo e modificativo al Protocollo d'Intesa Regione e Università per la realizzazione dei corsi di laurea delle professioni sanitarie.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1235/2001 è stato approvato il Protocollo d'Intesa tra la Regione dell'Umbria e l'Università degli Studi di Perugia per l'espletamento dei corsi di laurea sanitari triennali anno 2001/2002 ed è stato stipulato il 21 gennaio 2002.

La premessa al Protocollo poneva l'esigenza di una nuova organizzazione per l'espletamento dei corsi di laurea riferiti ai profili professionali previsti dalla programmazione regionale e dava incarico ad un gruppo di lavoro Regione e Università di definire con le Aziende Sanitarie, prima dell'inizio dell'anno accademico 2002/2003, un progetto di fattibilità supportato da risorse strutturali, umane e finanziarie, da concretizzarsi con appositi accordi di programma con gli Enti periferici.

Il 5 luglio 2002 i soggetti istituzionali interessati hanno dato seguito alla premessa del Protocollo d'Intesa del 21 gennaio 2002. L'Università degli Studi di Perugia, la Regione dell'Umbria, i Comuni di Città di Castello e di Foligno e le Aziende USL di rispettiva competenza territoriale, hanno sottoscritto un accordo di programma per l'attivazione, dall'anno accademico 2002/2003, delle lauree sanitarie di primo livello per i seguenti profili nei territori a fianco indicati:

- Tecnico della prevenzione nell'ambiente dei luoghi di lavoro,
- Assistente Sanitario,
Sede a Città di Castello – Villa Montesca

- Infermiere

- Fisioterapista

Sede a Foligno – Complesso CUR, edificio di Via Oberdan

Il gruppo di lavoro Regione e Università ha predisposto una bozza di atto integrativo e modificativo al Protocollo d'Intesa, da sottoporre, per la formale approvazione, ai rispettivi organi istituzionali.

Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Regionale di approvare il seguente dispositivo di deliberazione:


1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2. di approvare l'atto integrativo e modificativo al Protocollo d'Intesa tra la Regione dell'Umbria e l'Università degli Studi di Perugia per la realizzazione dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, predisposto dal gruppo di lavoro Regione e Università, che si allega alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare mandato all'Assessore alla Sanità della Regione dell'Umbria di sottoscrivere il sopra citato atto integrativo con l'Università, come nella proposta allegata;
4. di disporre che il presente atto integrativo e modificativo al Protocollo d'Intesa venga acquisito alla raccolta degli atti dell'Ufficiale Rogante della Regione dell'Umbria;

5. di dare mandato al Servizio IV della Direzione regionale sanità e servizi sociali di compiere tutti gli adempimenti di competenza compresa la trasmissione del presente provvedimento alle Aziende Sanitarie della Regione dell'Umbria al fine della pratica attuazione del presente atto integrativo.

Perugia,
11-10-2002

L'Istruttore
(Dr.ssa Alesiana Coltorti)

Alesiana Coltorti



VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il documento istruttorio e riscontrata la regolarità del procedimento, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si trasmette al Direttore per le determinazioni di competenza.

Perugia,
11-10-2002

Il Responsabile del procedimento
(Dr.ssa Alesiana Coltorti)

Alesiana Coltorti

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E DICHIARAZIONE CONTABILE

Ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 4, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Perugia,
11-10-2002

Il Dirigente di Servizio
(Giuliano Comparozzi)

Giuliano Comparozzi

PROPOSTA E PARERE DI LEGITTIMITA'

Il Direttore regionale sanità e servizi sociali;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto sono stati espressi il parere di regolarità tecnico-amministrativa e la dichiarazione contabile prescritti;

Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità;

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Perugia, 11 OTT. 2002

Il Direttore
(Dr. Domenico De Salvo)

Domenico De Salvo

protocollo-integ
/amf

REGIONE DELL'UMBRIA – GIUNTA REGIONALE



Repertorio n.

Oggetto: ATTO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO AL PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE DELL'UMBRIA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

TRA

La Regione dell'Umbria, sita in Perugia, Piazza Italia n. 3, C.F. 80000130544, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Piazza Italia n. 3, Perugia, giusta deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____ sita in Perugia, Piazza Italia n. 3

E

l'Università degli Studi sita in Perugia, Piazza dell'Università n. 1, C.F. 00448820548 rappresentata dal Magnifico Rettore, domiciliato per la carica in Piazza dell'Università n. 1, Perugia, giusto Decreto Rettorale n. _____ del _____

CONVENGONO

- Il Protocollo d'Intesa stipulato il 21 gennaio 2002 in ordine all'oggetto (organizzazione dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie) è modificato come segue:

La Premessa, con esclusione del primo capoverso, è così modificata:




ART. 1 profili e sedi formative

La Regione dell'Umbria e l'Università degli Studi di Perugia congiuntamente definiscono annualmente, entro il mese di febbraio, la tipologia dei corsi di laurea da attivare e le relative sedi di svolgimento ai fini dell'emissione dell'apposito decreto ministeriale e del successivo bando di concorso di ammissione.

L'Università degli Studi di Perugia e la Regione dell'Umbria individuano dall'Anno Accademico 2002-2003 l'attivazione dei seguenti Corsi di Laurea di primo livello di Area Sanitaria, presso le sedi indicate a fianco di ciascuno di essi:

- | | |
|--|--------------------------------|
| - Corso di Laurea in Infermiere | Azienda Ospedaliera di Perugia |
| - Corso di Laurea in Infermiere | Azienda USL N. 3 di Foligno |
| - Corso di Laurea in Infermiere | Azienda Ospedaliera di Terni |
| - Corso di Laurea in Dietista | Azienda Ospedaliera di Perugia |
| - Corso di Laurea in Ostetrica/o | Azienda Ospedaliera di Perugia |
| - Corso di Laurea in Podologo | Azienda Ospedaliera di Perugia |
| - Corso di Laurea in Logopedista | Azienda Ospedaliera di Perugia |
| - Corso di Laurea in Tecnico di laboratorio biomedico | Azienda Ospedaliera di Perugia |
| - Corso di Laurea in Tecnico di radiologia medica, per immagini e radioterapia | Azienda Ospedaliera di Perugia |
| - Corso di Laurea in Fisioterapista | Azienda USL N. 3 di Foligno |
| - Corso di Laurea Assistente Sanitario Castello | Azienda USL N. 1 di Città di |
| - Corso di Laurea in Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. | Azienda USL N. 1 di Città di |



L'art. 1 è come di seguito modificato:

ART. 2: finalità e programmazione

1. Il presente protocollo d'intesa disciplina i principi generali del rapporto tra il Servizio Sanitario della Regione dell'Umbria e l'Università degli Studi di Perugia per l'espletamento a decorrere dall'anno accademico 2002/03 dei corsi di laurea di durata triennale sanitari, ai sensi del 3° comma dell'art. 6 del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La Regione dell'Umbria e l'Università degli Studi di Perugia attivano corsi di laurea di durata triennale sanitari attenendosi alle modalità previste dall'ordinamento e dal presente protocollo d'intesa.
3. In attuazione del presente protocollo l'Università degli Studi di Perugia e le Aziende Sanitarie nelle cui strutture si svolgono i corsi stipulano i conseguenti accordi operativi di attuazione ed approvano, congiuntamente, i piani formativi e finanziari degli stessi.
4. Per l'attuazione dei corsi di laurea indicati all'art. 1 si rende inoltre necessario che gli Enti territoriali competenti mettano a disposizione adeguate risorse, mediante accordi con le Aziende Sanitarie di riferimento.

L'art. 2 è come di seguito modificato:

ART. 3 accreditamento delle sedi formative

1. I Corsi di laurea triennali sanitari di cui al 3° comma dell'art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, sono espletati nelle seguenti strutture accreditate:
 - strutture didattiche del Servizio sanitario regionale e dell'Università;
 - strutture assistenziali ospedaliere a direzione del Servizio sanitario o universitaria;
 - altre strutture del Servizio sanitario regionale e altre strutture pubbliche;
 - istituzioni private che abbiano proprie strutture di ricovero e cura accreditate.
2. L'accREDITAMENTO è disposto con il piano triennale, in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto ministeriale previsto dalla sopra richiamata norma, per sedi aziendali di espletamento di fasi del ciclo formativo del corso di laurea, in ragione dell'accertamento della disponibilità delle strutture e servizi necessari ed idonei in relazione all'ordinamento didattico del profilo professionale;
3. Le strutture per i corsi di laurea sanitari devono possedere i requisiti di idoneità previsti dal Decreto MURST del 24/9/97 e dovranno rispondere ai seguenti requisiti minimi:
 - Organizzazione formativa:

Istituzione di un Ufficio di supporto operativo alle lauree sanitarie coordinato, per le funzioni proprie, dal Direttore Amministrativo dell'Università e del quale si avvale il Presidente di ogni corso di laurea o di intercorso, con un organico composto da personale universitario e da quello comandato o distaccato dall'Azienda o dalle Aziende Sanitarie nelle cui strutture si svolge il corso, in grado di assicurare:

 - la segreteria degli studenti,

- la gestione operativa dei piani formativi e finanziari dei corsi nell'ambito delle disposizioni emanate dal Consiglio di Corso di Laurea o di Intercurso e dal suo Presidente;
 - la gestione economico-amministrativa dei piani finanziari redatti e rendicontati dal Consiglio di Corso di Laurea o di Intercurso sulla base delle assegnazioni finanziarie destinate dall'Università e dalle Aziende Sanitarie, ai sensi dell'art. 8 del presente protocollo.
 - Strutture d'insegnamento teorico-scientifico: aule per didattica, teorica e pratica, sale comuni per docenti e studenti, biblioteca, laboratori, mezzi didattici e strumenti per didattica multimediale.
 - Strutture d'insegnamento clinico: come previste per ogni tipologia di corso emanato con provvedimento ministeriale.
4. La validazione delle sedi formative è aggiornabile in rapporto alla modificazione delle situazioni organizzative del servizio sanitario.

L'art. 3 è come di seguito modificato:

ART. 4: articolazioni e competenze


1. E' compito del competente Ufficio di supporto alle lauree sanitarie predisporre le procedure amministrative per l'ammissione, l'immatricolazione e la carriera scolastica degli studenti iscritti, nel rispetto di tutte le norme di legge e regolamenti. E' altresì compito dello stesso Ufficio garantire la gestione amministrativa, finanziaria ed organizzativa dei corsi nell'ambito delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea o di Intercurso in aderenza al relativo Piano Finanziario e agli indirizzi emanati dal Consiglio di Corso di Laurea o di Intercurso e dalla Direzione Aziendale.

L'art. 4 è come di seguito modificato:

ART. 5: organi di governo

Sono organi del corso di laurea:

1. il Consiglio di Corso di Laurea o di Intercurso, è costituito da tutti i docenti del corso e dalle rappresentanze previste dall'art.28 dello Statuto universitario;
2. il Presidente del Corso, eletto ogni tre anni dai membri del Consiglio di Corso di Laurea o di Intercurso tra i Professori di ruolo di I fascia;
3. il Coordinatore dell'insegnamento tecnico-pratico e di tirocinio, nominato dal Consiglio di Corso di Laurea o di Intercurso per ogni singolo corso tra i docenti che sono in servizio presso l'Azienda o le Aziende in cui si svolge il corso, sulla base del curriculum che tiene conto del livello formativo nell'ambito dello specifico profilo professionale, cui corrisponde il corso. Egli dura in carica per tre anni; è responsabile degli insegnamenti tecnico-pratici e del loro coordinamento con gli insegnamenti teorico-scientifici, organizza le attività complementari, assegna i Tutors e ne supervede l'attività, garantisce l'accesso degli studenti alle strutture qualificate come sede di insegnamenti tecnico-pratici. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente protocollo risultano in carica portano a compimento il proprio mandato fino alla scadenza triennale. Possono essere nominati per un ulteriore anno coloro che




- hanno terminato la durata triennale dell'incarico, in attesa del completamento delle procedure per la formazione dell'albo dei docenti;
4. un Comitato di Coordinamento paritetico composto da due rappresentanti dell'Azienda o delle Aziende Sanitarie nelle cui strutture si svolge il Corso, nominati dal rispettivo Direttore Generale, e da due rappresentanti dell'Università degli Studi di Perugia, nominati dal Rettore. Al Comitato di Coordinamento compete la valutazione complessiva dell'attività formativa e la definizione di eventuali interventi finalizzati alla omogeneità dei comportamenti o alla sperimentazione di nuove metodologie didattiche anche avvalendosi dei nuclei di valutazione dell'Università e delle Aziende.
 5. Per i corsi di laurea dello stesso profilo professionale, previsti in diverse sedi, il Preside della Facoltà potrà delegare le proprie funzioni di coordinamento, di cui all'art. 24- comma 3°- dello Statuto dell'Ateneo, ad un docente universitario di prima fascia.
 6. La firma sul diploma di laurea è apposta secondo quanto previsto dall'Ordinamento Universitario.

L'art. 5 è come di seguito modificato:

ART. 6: docenti e tutori

1. I docenti non universitari del S.S.N. sono nominati annualmente dal Rettore, senza oneri per l'Università, su proposta del Consiglio di Corso di Laurea o di Intercorso e delibera del Consiglio di Facoltà d'intesa con il direttore generale della struttura di appartenenza. Tali docenti possono essere confermati per ulteriori due anni accademici su proposta del Consiglio di Corso di Laurea o di Intercorso di intesa con il direttore generale della struttura di appartenenza.
 2. Il Coordinatore didattico previsto per ogni ciclo di corso e per ciascuna sede, è nominato dal Consiglio di Corso di Laurea o di Intercorso, di cui ne fa parte di diritto, tra il personale docente in servizio presso la struttura sede del Corso, sulla base del curriculum che tiene conto del livello formativo preferibilmente nell'ambito dello specifico profilo professionale cui corrisponde il Corso e dura in carica tre anni.
 3. All'avvio del primo Corso il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria propone al Consiglio di Facoltà l'elenco del proprio personale al quale attribuire gli incarichi di docenza.
 4. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma al personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti, in base alla tabella di equiparazione tra settori scientifico disciplinari, di cui alla legge 341/90, e discipline ospedaliere stabilite con il Decreto interministeriale di cui al comma 1.7, art. 1, del Decreto MURST 24 luglio 1996.
 5. I docenti universitari sono proposti dal Consiglio di Facoltà.
 6. I tutori delle attività di tirocinio professionale sono nominati dalle Direzioni Sanitarie aziendali tra gli operatori professionali a tempo indeterminato da almeno tre anni, dalla stessa azienda dipendenti, tenendo conto delle esperienze didattiche e delle professionalità acquisite.
- E' compito delle Direzioni Sanitarie – Ufficio Formazione, d'intesa con il Presidente del Corso di Laurea o di Intercorso, predisporre i piani di aggiornamento permanente delle figure professionali che svolgono l'attività di tutor nei corsi di laurea.



7. Gli atti emessi dall'amministrazione universitaria per attribuire la titolarità dei settori scientifico-disciplinari dal MED/45 al MED/50 ai dipendenti del ruolo sanitario o convenzionati, debbono fare chiaro riferimento alla delibera del Senato Accademico in data 30 marzo 1998, in quanto trattasi di materia disciplinata da norma speciale concernente specifici settori professionalizzati in materia sanitaria, in deroga alla generale disciplina degli insegnamenti universitari.

L'art. 6 è come di seguito modificato:


ART. 7: diritto allo studio

1. Agli studenti iscritti ai corsi di cui al presente protocollo d'intesa, competono gli interventi di cui alle norme per l'attuazione del diritto di studio universitario.

L'art. 7 è come di seguito modificato:

ART. 8: ripartizione degli oneri

1. Sono di norma a carico delle Aziende Sanitarie nelle cui strutture si svolge il corso, nell'ambito delle quote assegnate sul fondo sanitario, gli oneri relativi a:
- a) personale del S.S.N.;
 - b) personale dipendente assegnato per le attività di docenza e tutorato e relativo aggiornamento, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro vigente riferito al comparto del personale del S.S.N.;
 - c) spese per divise e materiale didattico;
 - d) assicurazione INAIL; AD VALORE
 - e) spese per arredamento, utenze, materiali d'uso e manutenzione delle strutture di competenza;
 - f) costi derivanti in materia di protezione e sicurezza;
2. Sono di norma a carico dell'Università:
- a) personale docente e non docente dell'Università assegnato al funzionamento del Corso;
 - b) compensi ai docenti a contratto non appartenenti al Servizio sanitario;
 - c) spese per arredamento, utenze e materiale d'uso e manutenzione delle strutture di competenza.
3. L'Università degli Studi si riserva il 50% delle somme introitate come tassa d'iscrizione e contributi di laboratorio dal corso di laurea per le esigenze del corso, secondo le indicazioni fornite dal rispettivo Consiglio.
4. Gli accordi stipulati in sede locale tra le Aziende Sanitarie e l'Università in attuazione del presente protocollo d'intesa specificheranno nel dettaglio la ripartizione degli oneri e daranno indicazione per la redazione dei Piani Finanziari di ogni corso di laurea comprensivi della remunerazione relativa alla retribuzione di posizione e di risultato del personale destinato a tempo pieno alle suddette attività.
5. La ripartizione degli oneri di cui al presente articolo avrà valore dall'anno accademico 2002/2003, fatti salvi gli ulteriori accordi per le esigenze finanziarie e di funzionamento relative agli anni accademici successivi.



L'art. 8 è come di seguito modificato:



ART. 9: validità e revisione

1. Il presente accordo, che costituirà parte della complessiva intesa prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, potrà essere rivisto, modificato ed integrato anche a richiesta di una sola delle parti, ed in relazione ad eventuali esigenze che si potranno evidenziare.

ART. 10 norma transitoria

1. In attesa della costituzione dei Consigli di Corso di Laurea o di Intercurso, in parziale deroga alla normativa universitaria tenuto conto dell'art. 6, comma 3°, del D:Lvo n.502/1992, sono costituiti dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia i Comitati di Coordinamento composti ognuno da 5 docenti universitari, da 2 studenti facenti parte del Consiglio di Facoltà designati dal Consiglio degli Studenti e da 2 dirigenti di struttura sanitaria designati dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale o Ospedaliera
2. Il Comitato di Coordinamento nomina, a maggioranza dei propri componenti, il Presidente tra i Professori Universitari Ordinari. Il Comitato di Coordinamento e il suo Presidente assumono le funzioni corrispondenti a quelle attribuite al Consiglio di Corso di Laurea o di Intercurso.
3. I suddetti Comitati cessano nelle funzioni non appena eletti e/o nominati gli organi rappresentativi previsti dal presente protocollo.

L'Assessore alla Sanità
della Regione dell'Umbria

Il Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Perugia

Perugia,

Perugia, li 23 OTT. 2002
Per copia conforme
all'originale.

IL DIRIGENTE